

<VIA MATER DEI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE>

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2019, il mese di giugno, il giorno 24, in Bologna (BO), presso lo Studio Legale Foschini Pagani in Via San Vitale 40/3/a, sono presenti i seguenti signori:

- **DON MASSIMO VACCHETTI**, nato a Bologna (BO), il 02/03/1972, residente a Castel Guelfo (BO) in piazza XX Settembre 1, codice fiscale VCCMSM72C02A944M;
- **ALESSANDRO SANTONI**, nato a Bologna (BO), il 20/12/1975, residente a San Benedetto Val di Sambro (BO), in via dei Poggjoli 3, codice fiscale SNTLSN75T20A944S;
- **ANDREA BABBI**, nato a Ravenna (RA), il 15/01/1962, residente a Bologna, in via degli Scalini 5/4, codice fiscale BBBNDR62A15H199D;
- **GIANLUIGI PAGANI**, nato a Bologna, il 18/06/1970, residente a Pianoro (BO), in via Valleverde 18, codice fiscale PGNGLG70H18A944D;
- **ANNAMARIA GUARDIGLI**, nata a Forlì (FC), il 04/12/1975, residente a Bologna (BO), in via Fattori 15/2, codice fiscale GRDNMR75T44D704J;
- **DON MARCO GARUTI**, nato a Pieve di Cento (BO), il 10/09/1963, residente a San Benedetto Val di Sambro (BO) in Via Roma 14, codice fiscale GRTMRC63P10G643T,
- **PATRIZIA GOZZI**, nata a Bologna (BO), il 26/07/1973, residente a Pianoro (BO), in via Valleverde 18, codice fiscale GZZPRZ73L66A944I

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito, fra i soci presenti, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione di promozione sociale, avente la seguente denominazione: "**Via Mater Dei associazione di promozione sociale**", ovvero anche in forma abbreviata "**Via Mater Dei APS**".

I soci sopra citati concordano ed approvano che tutti i soci che aderiranno all'associazione nei prossimi 6 (sei) mesi potranno ritenersi "*soci fondatori*" dell'associazione. Tale *status* non implica in ogni caso diritti e doveri diversi o specifici, avendo tutti i soci dell'associazione assoluta parità di diritti e doveri.

ART. 2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Bologna.

Eventuali variazioni della sede all'interno del Comune sono deliberate dall'assemblea ordinaria dei soci e non implicano variazione statutaria.

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale scopo l'associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

1) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. In attuazione delle predette finalità, in specie, l'associazione intende promuovere, attuare e sostenere la valorizzazione del cammino denominato "Via Mater Dei" ossia il sentiero dei Santuari Mariani dell'Appennino Bolognese, oggi un cammino di 135 chilometri suddiviso in sei tappe da Bologna alle cime dell'Appennino dedicato ai Santuari Mariani. Il cammino tocca oggi sette comuni dell'Appennino Bolognese: Pianoro, Loiano, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, Camugnano e Grizzana Morandi. I Santuari oggi coinvolti sono: Santa Maria della Vita (Bologna), Santuario della Beata Vergine di San Luca (Bologna), Santa Maria di Zena/Santuario del Monte delle Formiche (Pianoro), Santuario della Madonna di Lourdes/Campeggio (Monghidoro), Santuario della Madonna dei Boschi (Monghidoro), Santuario della Madonna di Pompei /Piamaggio (Monghidoro), Santuario della Madonna della Neve/Madonna dei Fornelli (San Benedetto Val di Sambro), Santuario della Beata Vergine delle Grazie/Boccadirio (Castiglione dei Pepoli), Santuario della Beata Vergine della Consolazione/Montovolo (Grizzana Morandi) e Santuario della Serra di Ripoli (San Benedetto Val di Sambro);

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4) essere <Parco Culturale Ecclesiale> per promuovere, recuperare e valorizzare il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, recettivo di un territorio, azione particolarmente importante per una fruizione turistica, promozionale e pastorale e per una vacanza di qualità.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 6 (sei) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Sig. Andrea Babbi
Vice Presidente Sig. Massimo Vacchetti
Segretario Sig.ra Annamaria Guardigli
Consiglieri Sig.ri Marco Garuti, Alessandro Santoni e Gianluigi Pagani.

ART.7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2019.

È parte integrante del presente atto lo statuto allegato, composto di complessivi 23 (ventitre) articoli di seguito specificati.

Letto firmato e sottoscritto.

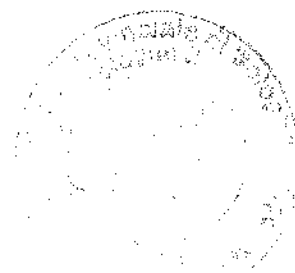
Bologna, 24 giugno 2019

Firme dei costituenti:

Sig. MASSIMO VACCHETTI
Sig. ALESSANDRO SANTONI
Sig. ANDREA BABBI
Sig. GIANLUIGI PAGANI
Sig. ANNAMARIA GUARDIGLI
Sig. MARCO GARUTI
Sig. PATRIZIA GOZZI

firma [firma]
firma [firma]
firma [firma]
firma [firma]
firma [firma]
firma [firma]
firma [firma]

AGENZIA DI FIDUCIA - UFFICIO IN BOLOGNA
Data 23/7/19 n. 3 3448
Importo € 200,00
(Cassa)
[firma]
[firma]



STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"VIA MATER DEI - APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **VIA MATER DEI - Associazione di Promozione Sociale**", ovvero anche, in forma abbreviata, **"VIA MATER DEI - APS"**, con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale scopo l'associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

1) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. In attuazione delle predette finalità, in specie, l'associazione intende promuovere, attuare e sostenere la valorizzazione del cammino denominato "Via Mater Dei" ossia il sentiero dei Santuari Mariani dell'Appennino Bolognese, oggi un cammino di 135 chilometri suddiviso in sei tappe da Bologna alle cime dell'Appennino dedicato ai Santuari Mariani. Il cammino tocca oggi sette comuni dell'Appennino Bolognese: Pianoro, Loiano, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, Camugnano e Grizzana Morandi. I Santuari oggi coinvolti sono: Santa Maria della Vita (Bologna), Santuario della Beata Vergine di San Luca (Bologna), Santa Maria di Zena/Santuario del Monte delle Formiche (Pianoro), Santuario della Madonna di Lourdes/Campeggio (Monghidoro), Santuario della Madonna dei Boschi (Monghidoro), Santuario della Madonna di Pompei /Piamaggio (Monghidoro), Santuario della Madonna della Neve/Madonna dei Fornelli (San Benedetto Val di Sambro), Santuario della Beata Vergine delle Grazie/Boccadirio (Castiglione dei Pepoli), Santuario della Beata Vergine della Consolazione/Montovolo (Grizzana Morandi) e Santuario della Serra di Ripoli (San Benedetto Val di Sambro);

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

ABN *Don Mario Geronzi* *Immacolata Agnoluzzi*
Almundo Fambini

4) essere <Parco Culturale Ecclesiale> per promuovere, recuperare e valorizzare il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, recettivo di un territorio, azione particolarmente importante per una fruizione turistica, promozionale e pastorale e per una vacanza di qualità.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e

Adm. del Parco Giovi
Presidente
Ag. Geronzi
Alunniobrandi

documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da parte dell'associazione di cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, prorogabile fino a sei mesi, in caso di particolare necessità.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Possono essere soci anche i soggetti pubblici.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 15 (quindici) giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è presentata in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno di osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della

ABM *Luca Marco Gatti* 6 *Marco Pelli* *Stefano Gualigli*
PG *Alfredo Pelli*

persona giuridica, ha la facoltà di richiedere ricorso all'assemblea dei soci, la quale in tal caso si riunisce e delibera alla prima riunione utile.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Possono entrare a far parte dell'Associazione nuovi soci fondatori entro sei mesi dalla costituzione dell'Associazione stessa. La qualifica di "socio fondatore" è puramente nominalistica e non implica diritti o doveri diversi, basandosi la presente associazione sulla perfetta parità in capo agli associati, di tutti i diritti e doveri.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni;
- d) per esclusione, in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; ovvero in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone

ABM don Mario Gino
P. Gino

Manfredi Geronzi
Alumino Geronzi

- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove istituito ai sensi del presente statuto.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Alm *Loullaro Gato* *Ino pelli Aguardizli*
PGR *GPR* *Almunofofandi*

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli associati, salvo quanto previsto in tema di scioglimento.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto e per le delibere di trasformazione, fusione e scissione dell'associazione, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;

BM *Don Marco Gatti* *9* *Alfredo Gualdi*
Ripa *Alfredo Gualdi*

- f) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 11 (undici) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il presidente viene nominato su indicazione della Diocesi di Bologna.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

È possibile che soggetti pubblici entrino a far parte del Consiglio Direttivo, ma non potranno in nessun caso superare la metà dei consiglieri totali.

Un componente del Consiglio Direttivo viene scelto dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Bologna tra i componenti proposti dall'Assemblea.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno un Vice-Presidente ed un Segretario;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

BMW *don Mario Garai* *10* *Massimiliano Aguardigli*
Pignatelli *Almundo Jandri*

- c) predispone bilancio o rendiconto;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) delibera eventuali regolamenti interni; salvo quanto di competenza dell'assemblea;
- g) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 6 (sei) mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente viene nominato dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Bologna sui componenti del Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è istituito nei casi imposti dalla legge, ovvero per libera decisione dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo, ove istituito, può avere forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi

BM *don Marco Gatti* *11* *Alfredo* *Giuseppe* *Alfredo*

componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In caso di organo collegiale, nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge tra i propri componenti il presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Bilancio

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative.

Il bilancio è inoltre depositato e pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore, una volta istituito.

Art. 20 – Bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo, nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione, redige il bilancio sociale. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

ABW doc. Mario Garoni
12
Maurizio Pelli Agnoldi
Geronzi
Alumino Jordin

Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque deliberare di redigere il bilancio sociale.

Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 21- Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

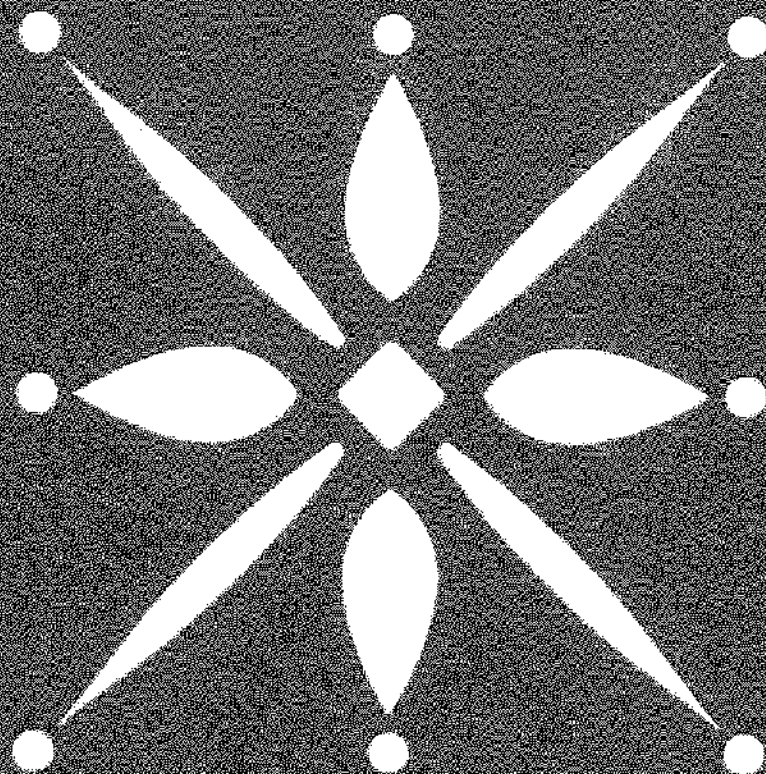
Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

===

Andrea Belli
Agustini
Roberto Gori

don Marco Garetto
Giovanni
Alfredo Jorchi



VIA MATER DEI

AnBIM del Maregardi
Agustini ~~Agustini~~ ~~Almudojardi~~
St. Gps